

SCM^{S.p.A}

SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT
società di intermediazione mobiliare

NEWSLETTER
“TRA FISCALITÀ E FINANZA”

IL FONDO PATRIMONIALE

A cura di:
Loconte & Partners
Studio Legale e Tributario

30 gennaio 2017

Il fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale è uno strumento di protezione dei patrimoni familiari, che permette di vincolare e destinare determinati beni (immobili, mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito) all'esclusivo soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

Tale istituto, introdotto nel nostro ordinamento con la legge di riforma del diritto di famiglia (L. 19 maggio 1975 n. 151), permette di creare un patrimonio familiare separato da quello personale o comune dei coniugi, aggredibile dai creditori solo entro certi limiti ben predefiniti.

La costituzione del fondo può essere effettuata da ciascuno o ambedue i coniugi oppure da un soggetto terzo, che decida di destinare dei beni ai bisogni di una famiglia, per atto pubblico. Nell'ipotesi in cui a costituire il fondo sia un soggetto terzo, la costituzione potrà essere effettuata anche per testamento.

In riferimento a quest'ultima ipotesi basti considerare, a mero titolo di esempio, un genitore che in sede testamentaria decida di trasferire i propri beni al figlio, costituendo appositamente un fondo patrimoniale in modo che gli stessi beni vengano destinati all'esclusivo soddisfacimento dei bisogni della famiglia di quest'ultimo.

In questa maniera il genitore avrà la possibilità, se non proprio di governare, quantomeno di indirizzare i propri beni ad uno scopo, costituendo un vincolo sugli stessi ed al tempo stesso proteggendoli da possibili aggressioni di soggetti terzi.

Ciò in quanto il vincolo di destinazione posto dalla costituzione del fondo patrimoniale si esplica innanzitutto nell'obbligo imposto ai coniugi di utilizzare i beni conferiti nel fondo ed i relativi frutti ad esclusivo vantaggio della famiglia. Non è un caso che l'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale, a prescindere da chi sia il proprietario effettivo (entrambi i coniugi, uno solo di essi o un terzo), sia regolata dalle norme relative alla comunione legale.

A ciò si aggiunga che, a meno che non sia stato espressamente consentito nell'atto di costituzione del fondo, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare i beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice.

L'intento del Legislatore di tutelare i bisogni della famiglia si evince chiaramente anche dalla disposizione dell'art. 170 c.c., il quale prevede che "l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia".

Il fondo patrimoniale

Ne consegue che, a seguito della costituzione del fondo patrimoniale ed in presenza dei menzionati requisiti, uno di carattere oggettivo, l'estraneità dei debiti ai bisogni della famiglia, e l'altro di carattere soggettivo, la conoscenza da parte dei creditori di tale estraneità, i beni conferiti nel fondo non potranno subire alcuna azione esecutiva.

Tale regime di parziale impignorabilità dei beni destinati nel fondo patrimoniale deroga alla regola generale di responsabilità patrimoniale prevista dall'art. 2740 c.c., secondo cui il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Appare dunque chiaro come diventi assolutamente dirimente valutare caso per caso la riconducibilità o meno dei debiti assunti nei confronti di soggetti terzi ai bisogni della famiglia. Valutazione che, nei casi in cui un creditore proporrà comunque un'azione esecutiva sui beni che rientrano in un fondo patrimoniale, spetterà sempre al giudice di merito.

Al riguardo in giurisprudenza si è discusso circa l'applicabilità o meno delle disposizioni previste dall'art. 170 c.c. – e quindi l'impignorabilità – per quanto concerne i crediti tributari relativi all'attività imprenditoriale o professionale di un contribuente che ha provveduto a destinare i propri beni in un fondo patrimoniale.

Anche in questo caso si deve verificare la relazione esistente tra il fatto generatore del credito e i bisogni della famiglia.

Pertanto, nel caso in cui l'obbligazione tributaria risultasse strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non fosse a conoscenza della loro estraneità, anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale potrebbe ritenersi contratto per il soddisfacimento di tale finalità.

Chiaramente, però, la finalità che correla il fatto generatore dell'obbligazione ed i bisogni della famiglia non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa del contribuente, dovendosi accertare che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento di bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuarie o caratterizzate da interessi meramente speculativi.

Ecco quindi che si evince un limite del fondo patrimoniale quale strumento di segregazione per tutti quei debiti che:

- a) sono stati contratti per i bisogni della famiglia;
- b) sono stati contratti per scopi estranei alla famiglia senza che il creditore ne fosse a conoscenza.

Il fondo patrimoniale

Tale strumento, molto diffuso nella prassi, in ragione della sua semplicità di costituzione e gestione, nonché degli esigui costi ad esso connessi, sconta però un forte limite individuato nella impossibilità di governarne la durata.

Difatti, la destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Quindi, ad esempio, terminerà la destinazione e la protezione fornita dal fondo anche a seguito del decesso di uno dei due coniugi o del divorzio degli stessi.

Nei suddetti casi, solamente se vi sono figli minori, il fondo sopravvivrà fino al compimento della maggiore età del più piccolo dei figli.

Pagamento delle imposte di successione attraverso la cessione allo Stato di beni culturali

Una disposizione poco nota del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni (l'art. 39 del D.Lgs 31 ottobre 1990, n. 346) permette a eredi e legatari di proporre la cessione di beni culturali allo Stato, in pagamento totale o parziale dell'imposta sulla successione, nonché, ove presenti, delle relative imposte ipotecaria e catastale, di interessi e sanzioni amministrative.

In particolare, i beni culturali potenzialmente oggetto di cessione – siano essi mobili o immobili –, che presentino un particolare interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, ivi compresi manoscritti, incunaboli, opere pittoriche, ville, parchi e giardini.

Nei suddetti beni, che non devono essere necessariamente beni già oggetto di vincolo storico-artistico, possono rientrare anche opere di autori tutt'ora viventi.

Per poter usufruire dell'agevolazione in parola, la proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti con l'indicazione dei relativi valori e corredata da idonea documentazione, deve essere sottoscritta a pena di nullità da tutti gli eredi o dal legatario e presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali ed all'ufficio del registro competente, entro il termine previsto per il pagamento dell'imposta.

Ottenuta dall'Amministrazione un'attestazione dell'interesse dello Stato ad acquisire tali beni culturali, le condizioni e il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita un'apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

Dopo anni di vacanza, l'attuale Ministro Franceschini ha provveduto a rinominare i componenti di tale commissione e, pertanto, questo strumento, astrattamente da anni nelle mani del contribuente, ma di fatto rimasto a lungo lettera morta, è tornato ad essere concretamente utilizzabile.

Regno Unito: presunzione di residenza per i RES NON-DOM dopo 15 anni di permanenza

A far data dal 6 aprile 2017, ai soggetti che risulteranno “*resident but not domiciled*” (“*res non-dom*”) nel Regno Unito per almeno 15 degli ultimi 20 anni fiscali si applicherà una presunzione di domicilio (*deemed domicile*) nel Paese.

Ciò comporterà che, per la prima volta, *res non-dom* di vecchia data diverranno assoggettabili alle imposte su redditi, capital gain e successione in relazione ad asset ovunque situati nel mondo.

In altre parole, tali contribuenti non potranno più optare per il (spesso favorevole) regime volontario che, a fronte del versamento di un'imposta fissa, sottopone a tassazione nel Regno Unito unicamente quelli fra redditi e plusvalenze generati all'estero che vengano importati in detto Paese e, al momento del loro decesso, tutte le loro proprietà, ovunque site, saranno assoggettate all'imposta di successione nel Regno Unito.

Ai fini del conteggio dei 15 anni andranno inclusi quelli eventualmente passati nel Paese da minorenni e/o per ragioni di studio, anche se non trascorsi senza soluzione di continuità ma, laddove il *res non-dom* lasciasse il Regno Unito per almeno 6 anni e successivamente vi facesse ritorno, il conteggio ripartirebbe da zero.

Ai fini della sola imposta di successione, trasferimenti di asset offshore effettuati da *res non-dom* prima che questi divengano *deemed domiciled* continueranno ad essere esclusi al momento dell'apertura della loro successione.

Infine, ai *res non-dom* che diverranno *deemed domiciled* il 6 aprile 2017 (con limitate eccezioni) è data la possibilità di sterilizzare i capital gain afferenti asset detenuti all'estero direttamente dal contribuente, effettuando una rivalutazione del valore a tale data.

Allo stesso modo non risulteranno imponibili nemmeno capital gain e redditi generati da asset esteri inclusi in trust istituiti da *res non-dom* prima di risultare *deemed domiciled*, purchè venga adottata un'attenta strategia di pianificazione che, attraverso l'applicazione di opportuni accorgimenti, permetta di ottenere una netta distinzione tra capitale e rendimenti.



SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT
società d'intermediazione mobiliare

SCM Sim - Solutions Capital Management SIM S.p.A.

Via Maurizio Gonzaga 3, Milano - Italia 20123

Tel: +39 02 00 63 33 00

area_commerciale@scmsim.it

www.scmsim.it

Il presente dossier (la 'Presentazione') è stato redatto da SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.p.A. (la 'Società'). La Presentazione è divulgata dalla Società a solo scopo informativo ed ha ad oggetto la Società e le attività da essa svolte, mentre non intende in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento o commercio; né promuovere o collocare servizi di investimento o accessori, strumenti finanziari, valori mobiliari o prodotti/servizi bancari, finanziari o assicurativi. In particolare, la Presentazione non costituisce parte integrante e non può in alcun modo essere considerata come offerta di sottoscrizione o come sollecitazione all'investimento o alla sottoscrizione di strumenti finanziari.

Detta Presentazione, inoltre, non costituisce una consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari. Al riguardo, la Società non formula alcun parere, opinione o giudizio in merito all'opportunità di acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari per il potenziale investitore.

La Società non è responsabile degli effetti derivanti dall'utilizzo della Presentazione.

Le informazioni rese disponibili attraverso la Presentazione non devono essere intese come una raccomandazione o un invito della Società a compiere una particolare transazione, o come suggerimento apporre in essere una determinata operazione. Ciascun investitore dovrà formarsi un proprio autonomo convincimento in merito all'opportunità di effettuare investimenti e, a tale scopo, non dovrà basarsi, prioritariamente o esclusivamente, su detta Presentazione, bensì dovrà consultare anche altre fonti.

Ove siate interessati ad approfondire la conoscenza della Società, vi raccomandiamo di rivolgervi alla stessa. Nel caso siate interessati a conoscere i servizi finanziari offerti dalla Società, vi preghiamo di darne notizia alla stessa che vi fornirà le informazioni appropriate e vi sottoporrà la documentazione, anche contrattuale, necessaria.

La Società fa inoltre in modo che le informazioni contenute nella Presentazione rispondano, nella maggiore misura possibile, ai requisiti di attendibilità, correttezza, accuratezza e attualità. La Società, peraltro, è sollevata da ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di tali informazioni per cause non imputabili alla stessa.

Non è consentito riprodurre, elaborare, pubblicare, immettere in rete, trasmettere o distribuire in alcun modo, neppure parzialmente, la Presentazione, in forma sia analogica che digitale. Sono in particolare vietate la stampa, fotocopiatura, riproduzione o elaborazione in qualsiasi forma dei materiali nonché la cessione dei materiali stampati, fotocopiati, riprodotti o elaborati, anche ove essa avvenga a titolo gratuito o al prezzo del costo di tali operazioni. Ogni uso non conforme alle condizioni sopra indicate sarà perseguito nei termini di legge.

Via Maurizio Gonzaga 3 - 20123 Milano Phone +39 02 00633300 Fax +39 02 00633399 Pec scmsim@legalmail.it www.scmsim.it

Capitale Sociale deliberato € 2.077.714,00, versato e sottoscritto € 1.909.880,00. P.Iva 06548800967 REA MI 1899233

Iscritta all'Albo dei Gruppi di SIM Iscritta all'Albo delle SIM al n. 272 con delibera Consob n. 17202 del 02/03/2010

Iscritta al RUI al n. D-000416928 Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia